

TABELLA V

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERFACOLTÀ

Art. 1

Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario

1. Ai sensi del D.M. 26.5.1998 è istituita la Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario cui concorrono le facoltà interessate.
2. La Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario ha la durata di 2 anni, suddivisi in 4 semestri.
3. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. Attraverso un curriculum aggiuntivo, il diploma può essere reso valido, ai sensi della legge 104/1992, anche per le attività di sostegno; tale curriculum aggiuntivo, articolato su uno o due semestri, può essere seguito anche da chi abbia già conseguito il diploma.
4. La Scuola è articolata nei seguenti indirizzi:
 - 1 Indirizzo matematico – scientifico
 - 2 Indirizzo linguistico – letterario - umanistico
 - 3 Indirizzo delle lingue straniere moderne
 - 4 Indirizzo economico - giuridico
 - 5 Indirizzo artistico - espressivo
 - 6 Indirizzo sanitario, della prevenzione, delle scienze motorie
 - 7 Indirizzo tecnologico

ogni indirizzo corrisponde di norma a una pluralità di classi di abilitazione all'insegnamento. In relazione al numero di abilitazioni di anno in anno attivate, il Consiglio della Scuola può deliberare che due o più indirizzi operino congiuntamente.

5. Il Regolamento della Scuola, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico, disciplina, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e tenendo conto delle specificità della Scuola, la composizione e i compiti del Consiglio della Scuola.
6. Costituiscono titolo di accesso, in relazione ad ogni specifica abilitazione: - le lauree che, sulla base della normativa in vigore, diano accesso all'abilitazione in oggetto; - i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF che diano accesso all'abilitazione; - i titoli universitari

conseguiti in un paese dell'Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

7. Le scelte relative agli insegnamenti e alle altre attività didattiche sono definite in funzione degli obiettivi formativi elaborati sulla base del profilo professionale richiesto, secondo le indicazioni di cui all'allegato A al Decreto MURST 26.5.1998 e con le ulteriori specificazioni che potranno essere fornite, sia per l'intera Scuola sia per singoli indirizzi, nel Regolamento della Scuola.

8. Gli insegnamenti, le altre attività didattiche e le procedure di verifica e valutazione del rendimento sono programmati collegialmente dai competenti Consigli e sono condotti dai docenti in maniera coordinata. A tal fine sono previste almeno una riunione plenaria per la programmazione ed una per la verifica dell'attività didattica di ogni semestre di corso, nonché riunioni di Commissioni o di gruppi di lavoro disposte dai Consigli.

La partecipazione ai momenti di collegialità costituisce adempimento dei doveri accademici. La convocazione delle riunioni collegiali ha luogo sotto la responsabilità del presidente del Consiglio, ovvero del docente specificamente designato per i singoli adempimenti.

9. Le attività didattiche si articolano nelle quattro aree previste dal D.M. 26.5.1998. A tutte le attività didattiche è attribuito un peso in crediti secondo le norme del sistema ECTS (decisione CEE 87/327 del 15.6.1987). Il totale dei crediti è di 120.

10. L'area 1, relativa alle scienze dell'educazione e ad altri aspetti trasversali della professionalità docente, promuove conoscenze e competenze riferite in particolare alle seguenti tematiche: - l'adolescente nel suo sviluppo personale e nel contesto sociale; - lo sviluppo cognitivo e l'apprendimento; - il contesto istituzionale e sociale in cui opera l'insegnante; - la comunicazione e il contributo delle tecnologie.

11. L'area 2, relativa alle didattiche delle discipline, presuppone la conoscenza, da parte degli specializzandi, dei necessari contenuti disciplinari ed è finalizzata alla promozione di conoscenze e competenze nelle corrispondenti problematiche didattiche, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.

12. Il Laboratorio (area 3), da intendere come analisi, progettazione e simulazione di attività didattiche di cui alle aree 1 e 2 con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree, è articolato su due componenti: un laboratorio di indirizzo, in cui le tematiche didattiche vengono analizzate con riferimento alle finalità complessive dell'indirizzo stesso, e l'insieme dei laboratori relativi alla didattica di gruppi di discipline o di discipline singole.

13. Il Tirocinio (area 4) ha lo scopo di saldare in un processo unitario le competenze di tipo prevalentemente teorico e le competenze di tipo prevalentemente pratico - operativo, anche con riferimento ai risultati della ricerca scientifica e pedagogico - didattica.

Il Tirocinio, al quale sovrintende un gruppo operativo la cui composizione e i cui compiti sono individuati nel Regolamento del Tirocinio: - si compone di una parte orientativa, da svolgersi in istituti scolastici di diversa tipologia, e di una parte progettuale definite nel Regolamento stesso; - inizia nel primo semestre della Scuola e si sviluppa su tutta la durata di essa; - si attua attraverso l'interazione con strutture scolastiche, definita da una convenzione quadro; - è articolato ed attuato secondo modalità definite nel citato Regolamento.

14. Almeno 24 crediti sono attribuiti a ciascuna delle Aree 1, 2 e 3, almeno 30 crediti all'Area 4, 10 crediti alla elaborazione della Relazione conclusiva, relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio, da presentare alla Commissione di diploma.

15. Il Consiglio della Scuola definisce la struttura della convenzione - tipo da stipulare con le scuole per le attività di tirocinio, nonché i criteri per l'individuazione delle scuole stesse. Nella fase di progettazione dell'attività di tirocinio, che coinvolge docenti e specializzandi, potranno essere studiati elementi utili ai fini delle determinazioni di cui sopra.

Le convenzioni disciplineranno:

- le modalità attraverso le quali l'attività degli insegnanti direttamente coinvolti nel tirocinio verrà inserita nella complessiva programmazione formativa della scuola;
- le modalità di raccordo fra i progetti didattici oggetto del tirocinio e la programmazione didattica;
- eventuali altre questioni quali l'utilizzazione delle esperienze di tirocinio come occasione di ricerca didattica e lo svolgimento di attività di formazione in servizio come cornice culturale in cui inquadrare tali esperienze.

16. Per il raggiungimento degli obiettivi della Scuola sono perseguite forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con enti scientifici e formativi presenti sul territorio, quali Istituti del C.N.R., I.R.R.S.A.E., Sovrintendenze afferenti al Ministero dei beni e delle attività culturali, strutture interessate degli Enti locali. Le modalità specifiche sono definite nel Regolamento della Scuola, ovvero deliberate di volta in volta dal Consiglio. Sono altresì perseguiti rapporti con altre università e istituti di formazione superiore nell'ambito dell'Unione Europea.

Per le attività di indirizzo relative all'indirizzo artistico - espressivo, per le quali è utile avvalersi delle competenze disponibili presso Accademie di Belle Arti o Conservatori, la Scuola stipula apposite convenzioni con tali istituzioni.

17. Il curriculum per il conseguimento di titoli validi anche per le attività di sostegno è articolato su almeno 5 semestri ed è definito nel Regolamento della Scuola. Comporta, in aggiunta al curriculum ordinario, 400 ore distribuite fra corsi di insegnamento, attività di laboratorio e tirocinio specifici.

18. Il Regolamento della Scuola definisce, anche in modo differenziato per i diversi indirizzi ed eventualmente per diverse abilitazioni all'interno di un indirizzo:

- a) il numero di crediti attribuito ad ognuna delle aree, nel rispetto di quanto indicato al comma 14;
- b) i criteri per la individuazione, nell'ambito di ogni area, degli insegnamenti e delle altre attività didattiche, nonché dell'eventuale articolazione degli stessi in moduli;
- c) l'orario complessivo delle attività previste per lo specializzando in ogni semestre, orario comunque compreso tra le 250 e le 280 ore per i primi tre semestri e tra le 150 e le 180 per il quarto;
- d) i criteri per l'attribuzione del peso in crediti alle attività didattiche formalizzate;
- e) i criteri per gli adempimenti di cui al successivo comma 20.

Il Regolamento della Scuola determina inoltre:

- f) le voci che concorrono alla determinazione del punteggio nel diploma di specializzazione, ed il peso relativo delle voci stesse;
- g) le modalità di composizione della Commissione per il conseguimento del diploma di specializzazione, della quale fanno comunque parte sia docenti universitari della Scuola, sia insegnanti secondari assegnati alla Scuola secondo la specifica normativa prevista;
- h) quanto altro demandato dal presente ordinamento;
- i) le residue norme a carattere generale necessarie per il funzionamento della Scuola e non definite nella normativa nazionale e nel presente ordinamento.

19. Annualmente, il manifesto degli studi deliberato dal Consiglio della Scuola:

- a) indica gli indirizzi, e all'interno di questi le Classi di abilitazione, attivati;
- b) individua, nell'ambito dei criteri di cui al comma 18, punto b), gli insegnamenti e le altre attività didattiche offerti dalla Scuola; l'offerta di insegnamenti deve essere più ampia degli obblighi previsti per lo specializzando, per consentirgli la possibilità di scelte;
- c) definisce, entro l'orario di cui al comma 18, punto c), gli orari relativi ai singoli insegnamenti ed attività;
- d) attribuisce, sulla base dei criteri di cui al comma 18, punto d), il peso in crediti ad ognuna delle attività didattiche;
- e) determina le prove conclusive di valutazione per ogni semestre, in numero non superiore a tre, indicando a tal fine le necessarie aggregazioni di attività didattiche; prove intermedie di valutazione sono previste inoltre nell'ambito delle singole attività.

20. Il Consiglio della Scuola approva per ogni specializzando un piano di studio individuale, nell'ambito dei criteri di cui al comma 18, punto e). Tale piano:

- a) valuta il percorso formativo compiuto nell'università o in una delle istituzioni di cui al comma 6, riconoscendo crediti equivalenti ad attività previste nella scuola in misura comunque corrispondente a non più di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, ad eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà degli obblighi stessi;
- b) definisce un curriculum integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni;
- c) prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una formazione ulteriore, da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curriculum risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi.

Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.

21. Il numero di specializzandi da ammettere ad ognuno degli indirizzi e le relative procedure di selezione sono determinati con apposita regolamentazione nell'ambito di quanto disposto dal Regolamento MURST 21.7.1997, n. 245, e dalle relative disposizioni attuative.

La frequenza è obbligatoria.

Apposite norme definite dal Regolamento della Scuola potranno disciplinare l'iscrizione degli studenti a una sola parte delle attività didattiche, attraverso una articolazione del curriculum su un numero maggiore di anni.

22. Le funzioni del Consiglio della Scuola, fino a quando questo non sia costituito, vengono svolte dal Comitato di proposta nominato dal Senato Accademico dell'Università.

Note: Ai sensi del D.M. 26.5.1998 del M.U.R.S.T. di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 - Serie generale - del 3 luglio 1998.